

Al Sig. Sindaco

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

p.c. Al Sig. Segretario Comunale

INTERROGAZIONE

Premesso che:

la Società Italiana per Condotte d' Acqua S.p.a. ha proposto ricorso in appello dinnanzi al CGA con atto notificato nella prima quindicina del mese di Agosto col quale ha chiesto l' annullamento, previa sospensione: *«della delibera di Giunta Comunale n. 179 del 20.12.2012, pubblicata sull' Albo Pretorio comunale in data 23.12.2012 e ivi fissata per 15 giorni, avente ad oggetto: “Presenza d' atto del subingresso della Cogip Infrastrutture s.p.a. con l' atto di cessione del ramo d' azienda nei rapporti giuridici facenti capo alla SI.GEN.CO. s.p.a.” ».*

Tale atto è stato proposto dopo il rigetto dei ricorsi proposti dinnanzi al TAR di Catania dalla Società Italiana per Condotte d' Acqua e dalla Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a., non accolti (rigettati) con ordinanza n. 1857/2013 del TAR di Catania. Nelle more, inoltre, veniva depositato intervento e appello incidentale promosso dalla Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a..

L'appello promosso dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua appariva inammissibile, quantomeno perchè ometteva di indicare la

sentenza e/o ordinanza impugnata in palese violazione dell'art. 101 c.p.a., nonché infondato, poiché si rivolgeva ad un giudice del tutto carente di giurisdizione (com'è confermato dall'esito dell'appello medesimo) e pure siccome richiedeva una pronuncia cautelare sugli atti impugnati in primo grado dimenticando che ove il giudice di appello avesse ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa avrebbe dovuto rimandare le parti davanti al primo giudice (cfr art. 353 c.p.c.). (Se la mancata indicazione dell'ordinanza impugnata possa o no dipendere dall'impotenza delle parti ad ammettere se non la sconfitta almeno la mancata vittoria nei ricorsi proposti in primo grado potrà essere materia di un futuro approfondito studio antropopsicologico..)

Tuttavia il Comune di S. Agata Militello, e per esso l'amministrazione Comunale ed il Sindaco pro tempore hanno deliberatamente ritenuto di non costituirsi nell'appello de quo, per ragioni che si ignorano e che qui si chiede di esplicitare per conoscerle, valutarle ed esercitare il legittimo e doveroso diritto di critica in ossequio al mandato elettorale ricevuto.

Si constata, peraltro, che la difesa della Costruzioni Bruno Teodoro è stata assunta da un professionista (cfr. <http://www.glpres.it/wordpress/?p=72377>), che risulta assai vicino alle posizioni dell'attuale Sindaco in carica.

Ciò premesso, sebbene in generale l'organo amministrativo abbia facoltà di costituirsi o no in un certo giudizio, deve essere certamente esclusa l'arbitrarietà della scelta se contraddire o no, soprattutto nel caso di specie, stante l'assoluta rilevanza sul piano degli interessi collettivi in gioco non solo economici ma soprattutto legati alla realizzazione del completamento del porto di S. Agata e all'immenso

sviluppo che lo stesso comporterebbe per tutto il comprensorio nebroideo.

Nè può opporsi semplicemente che il ricorso in questione potesse apparire palesemente inammissibile e/o inaccoglibile se non altro, anzi, perché è proprio la fondatezza delle ragioni dell'Ente che generalmente ed anche per questa amministrazione ha determinato la necessità di difendere la posizione del Comune in tutti i giudizi cui ha preso parte l'Ente medesimo, costituendone motivo propulsivo.

Peraltro, neppure è credibile che fior di professionisti redigano appelli ed interventi assolutamente campati in aria, ed ove fosse bisognerebbe chiedersi perchè.

Si rileva, inoltre, che la Società Italiana per Condotte d'Acqua ha proposto nelle more un ulteriore atto di interpello nel quale, premessa una ricostruzione ad usum delfini della vicenda legata all'appalto che ci occupa, chiede all'Amministrazione l'adozione di atti in autotutela che rendano ragione di presunti atti illegittimi adottati in seno all'appalto de quo.

Tutto ciò premesso si chiede di conoscere:

1. le ragioni che hanno comportato l'assenza del Comune di S. Agata Militello nel giudizio n. 722/2013 promosso dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua con appello incidentale promosso da Costruzioni Bruno Teodoro, evidenziando, ove possibile, le posizioni del Sindaco e dell'Assessore al contenzioso e Lavori pubblici;
2. se esistono atti, da parte del legale che ha difeso il Comune nel primo grado del giudizio de quo, che, prima della scadenza dei termini per la costituzione nel giudizio di appello, ha

- manifestato l'opportunità dell'ente di costituirsi in giudizio;
3. se la decisione di non costituirsi è dipesa dalla volontà di tutelare interessi particolari, e non generali, e/o di forze politiche a sostegno di questa amministrazione.

Si chiede risposta orale, e si invita il Presidente del Consiglio ad inserire la presente interrogazione alla prima seduta di Consiglio Comunale utile.

Sant'Agata Militello, 10 settembre 2013

I Consiglieri Comunali